



DELIBERA N. 142/26/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CORSICO (MILANO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 giugno 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 25 febbraio 2026 con il quale sono stati convocati per i giorni 24 e 25 maggio 2026 i comizi per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, con l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni del 7 e 8 giugno 2026;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024”* alla quale si fa rinvio attesa l’omogeneità delle consultazioni, ma limitatamente alle previsioni riferite all’ambito locale interessato, con esclusione in particolare della disciplina prevista nel Titolo II, Capo I relativa alle trasmissioni dell’emittenza nazionale;

VISTA la nota del 27 aprile 2026 (prot. n. 0156813) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente



all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Corsico (Milano), a seguito della denuncia della Signora Rita Pogliaghi, Vice Presidente del Consiglio Comunale, in quanto, durante la campagna per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 *“sui canali istituzionali dell'ente (in particolare pagina Facebook e sito web), sono stati pubblicati, durante il periodo elettorale, numerosi contenuti ... che appaiono non pienamente coerenti con i principi di neutralità, indispensabilità e non proporzionalità richiesti dalla normativa vigente (legge 22 febbraio 2000, n. 28) in quanto caratterizzati da toni celebrativi e valorizzazione dell'azione amministrativa...promozione di eventi con inviti espliciti alla partecipazione...narrazione positiva di risultati ottenuti...contenuti emozionali e coinvolgenti non strettamente necessari all'informazione istituzionale e, in particolare:*

1. Post dell'11 aprile 2026, relativo a nuove strumentazioni per la Polizia Locale, con enfasi su “importante finanziamento” e miglioramento dell'efficienza, accompagnato da ringraziamenti celebrativi (link <https://www.facebook.com/share/p/14Xvo2odnLD/>);

2. Comunicazione di inaugurazione del Parco Resistenza, presentata come “grande festa” con invito diretto alla cittadinanza, utilizzo di elementi emotivi (bambini, palloncini, animazione) e linguaggio non neutro, (link <https://www.facebook.com/share/p/1DXyLQdZrW/>) diffusa sulla pagina Facebook del Comune il 16 aprile e rilanciato dal Sindaco uscente sul suo profilo social personale;

3. Post del 10 e 14 aprile 2026 in merito all'inaugurazione orti urbani (link <https://www.facebook.com/share/r/1HeX1DEzLm/> e <https://www.facebook.com/share/r/18ZDhqVkc/>);

4. Post del 9 aprile 2026, diffuso anche sul sito istituzionale dell'Ente il 2 aprile 2026 nella sezione “Novità”, relativo ad eventi sportivi e territoriali (es. “Corsico Insieme”) promossi con tono fortemente promozionale, pur trattandosi di iniziative associative, ma veicolate attraverso canali istituzionali (link <https://www.facebook.com/share/p/1GBY37Vh1u/>);

5. Video pubblicato l'8 aprile 2026 celebrativo del mandato amministrativo (“Duemilaquattro giorni in otto minuti”), con contenuti emotivi e narrativi riconducibili alla valorizzazione dell'azione politica dell'amministrazione uscente (link <https://www.facebook.com/share/v/1Gqlpdyb9X/>) [e] alla ripetuta diffusione di comunicazioni di eventi istituzionali e culturali con presenza e intervento di soggetti candidati alla competizione elettorale, con possibile sovrapposizione tra ruolo istituzionale e attività politica”, il tutto in violazione dell'articolo 9 della citata legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 21 aprile 2026 le controdeduzioni in merito ai fatti contestati, il 27 aprile seguente - escludendo *“l'attività di comunicazione di cui al punto 2, realizzata sul profilo personale Facebook del Sindaco di Corsico “Stefano Martino Ventura”, che non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000”* - ha proposto l'archiviazione degli atti per l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge per i punti nn. 2 e 3 della segnalazione sul profilo *facebook* dell'Ente e l'archiviazione per i *post* di cui ai nn. 1 e 4 sul sito *web* istituzionale, ma l'applicazione della sanzione per la pubblicazione sul profilo *facebook* del Comune in data 8 aprile 2026 *“ tuttora disponibile”*, relativa al mandato amministrativo dell'attuale Sindaco di Corsico (n. 5);

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 22 aprile 2026, con le quali il Dirigente del Settore 1 del Comune di Corsico, Dott. Umberto Bertezolo *“oltre a rilevare che*



il post dell'8 aprile non ricade nel divieto posto dall'art. 9 della legge n. 28/2000 in quanto antecedente alla convocazione dei comizi elettorali, conferma la legittimità delle attività di comunicazione istituzionale contestate in quanto imparziali ed indispensabili al fine di assicurare il necessario coinvolgimento e/o la necessaria informazione dei cittadini e comunica l'avvenuta rimozione delle comunicazioni di cui ai punti 2 e 3";

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 decorre dalla convocazione dei comizi comunali, ovvero a partire dal 9 aprile 2026, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 maggio 2026);

CONSIDERATO che il citato art. 9 della legge n. 28/00 non identifica in concreto quali siano le amministrazioni pubbliche soggette al divieto in relazione all'ambito delle consultazioni elettorali di volta in volta interessato;

RILEVATO che le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali indette per i giorni 24 e 25 maggio 2026 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, hanno valenza locale per cui, sulla scorta del quadro normativo e regolamentare vigente, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative stesse;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in*



Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate, realizzate dal Comune di Corsico attraverso i canali social dell'Ente (*facebook* e sito *web*), e dell'intera documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che il competente Comitato regionale ha accertato che:

- *il profilo Facebook del Sindaco di Corsico “Stefano Martino Ventura”, su cui sarebbe stata diffusa la comunicazione di cui al punto 2, ha carattere privato e non risulta collegato, sotto alcun profilo, all'amministrazione comunale;*
- *tutte le attività di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione sono state pubblicate sul profilo Facebook dell'Ente, mentre soltanto l'avviso di cui al punto 4 è stato diramato anche sul sito istituzionale dell'Ente il 2 aprile 2026 (v. sezione “Novità”);*
- *i post di cui ai punti 2 e 3 sono stati rimossi dalla pagina Facebook del Comune, mentre sono tuttora disponibili e consultabili i post di cui ai punti 1, 4 e 5, ritenendo che “ le attività di comunicazione di cui ai punti 1 e 4 presentano contenuti informativi neutrali, senza alcuna rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione stessa e dei suoi organi titolari, e rientrano nell'attività di comunicazione “ordinaria” di una pubblica amministrazione, finalizzata a fornire alla cittadinanza un'informazione necessaria e completa, del tutto priva di valenza propagandistica; il video di cui al punto 5, seppur pubblicato l'8 aprile 2026 e quindi in data antecedente all'entrata in vigore del divieto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000, è tuttora disponibile e ha esplicitato i suoi effetti per un numero considerevole di giorni durante la vigenza dell'art. 9 tantoché, alla data odierna, ha ottenuto un elevato numero di visualizzazioni (oltre 9.000) e likes (188);*

PRESO ATTO che il Comune di Corsico, come risulta dalle controdeduzioni, ha comunicato la rimozione dei *post* pubblicati sul profilo *facebook* dell'Ente oggetto di segnalazione e descritti ai nn. 2 e 3 della segnalazione;

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la rimozione delle attività di comunicazione di cui ai nn. 2 e 3 in questione ed accertato l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO che l'attività di rimozione in questione è tale da configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, in quanto intervenuta in data 22 aprile 2026, immediatamente dopo la contestazione dell'avvenuta violazione in data 21 aprile 2026 e quindi idonea, per modalità e tempistica di realizzazione, a far venir meno gli effetti lesivi, ai sensi



dell'art. 28, comma 7, della delibera 122/24/CONS e di condividere la relativa proposta di archiviazione;

CONSIDERATO che il post dell'8 aprile 2026 dal titolo "Duemilaequattro giorni in otto minuti" (n. 5 della segnalazione) è antecedente all'inizio della campagna elettorale (9 aprile 2026) e quindi esula dall'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale contenuto nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000, per cui si procede all'archiviazione;

CONSIDERATO che i *post* indicati rispettivamente ai nn. 1 e 4 della segnalazione sono stati pubblicati sul profilo *facebook* del Comune di Corsico all'indirizzo: https://www.facebook.com/comunedicorsicopaginaufficiale/?locale=it_IT in data:

- 11 aprile 2026, dal titolo "Nuove strumentazioni in dotazione alla Polizia locale", avente ad oggetto il progetto presentato dal Comando di Polizia Locale di Corsico con il seguente tenore "ha ottenuto un importante finanziamento, inserito nel bando di Regione Lombardia per contributi finalizzati all'acquisito di dotazione tecnico strumentali relativo a nuove strumentazioni per la Polizia Locale", unitamente ad enfasi e ringraziamenti per gli agenti del Comando di Polizia Locale di Corsico "impegnati ogni giorno a tutela della città";
- 9 aprile 2026 dal titolo "Corsico insieme: una giornata di sport e divertimento!", avente ad oggetto l'evento organizzato dall'associazione Bepi Runners Ultra Club Milano e le modalità per l'iscrizione e la partecipazione alle attività dell'associazione patrocinata dal Comune;

RILEVATO che i *post* del 9 e 11 aprile 2026 sono tutti privi del requisito dell'impersonalità, in quanto è presente il logo del Comune di Corsico, e di quello dell'indispensabilità in quanto le comunicazioni non risultano indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni della Pubblica Amministrazione, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità;

RITENUTO, per l'effetto, che le attività di comunicazione istituzionale realizzate e descritte ai numeri 1 e 4 della segnalazione sul profilo *facebook* del Comune di Corsico, oggetto di accertamento, appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie indicati ai numeri 1 e 4 della segnalazione, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

RITENUTO pertanto di aderire parzialmente alla proposta di sanzione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento";

ORDINA

al Comune di Corsico di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione sul profilo *facebook* dell'Ente dei *post* del 9 aprile 2026 (Corsico insieme: una giornata di sport e divertimento!) ed 11 aprile 2026 (Nuove strumentazioni in dotazione alla Polizia locale). In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali*”, all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Corsico (Milano) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella